

^ ^  
COMUNE DI MONTESCUDAIO  
(Provincia di Pisa)

-----

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEL  
PARCO COMUNALE "BOSCHETTO"  
E DELLE RELATIVE STRUTTURE

PREMESSA

Premesso che il Parco Comunale "Boschetto" è patrimonio dell' intera Comunità di Montescudaio, e che quindi ogni cittadino può disporre in qualsiasi momento, nel pieno rispetto della vegetazione, delle strutture e delle attrezzature, il presente Regolamento ne disciplina l' uso da parte di associazioni, organismi politici e sindacali, stabilendo i rapporti che i concessionari dovranno tenere con l' Amministrazione Comunale concedente.

ART. 1

Il Parco del Boschetto con le sue strutture, su richiesta, potrà essere concesso ad organismi politici, sindacali e associazioni per lo svolgimento di feste e manifestazioni varie.

ART. 2

La richiesta di concessione dovrà essere presentata per scritto al Sindaco.

In caso di più richieste sarà la Giunta Comunale, in accordo con i vari richiedenti, ad elaborare un calendario che soddisfi le esigenze degli stessi.

Sarà data priorità a quelle organizzazioni che da vari anni svolgono attività in un certo periodo, che sarà confermato, se richiesto, dall' organizzazione stessa.

ART. 3

Per l' utilizzazione del parco la Giunta Comunale stabilirà una tariffa, rinnovabile di anno in anno, i cui proventi saranno destinati nella manutenzione e conservazione del parco e nel potenziamento delle sue strutture.

Nella determinazione delle tariffe la Giunta avrà cura di stabilire una adeguata maggiorazione per il periodo estivo ( dal 15 Giugno al 15 Settembre).

Nel caso di maltempo o di altri elementi di disturbo che pregiudichino il buon esito delle manifestazioni, la Giunta Comunale, a suo insindacabile giudizio, può rinunciare interamente o parzialmente alla riscossione delle tariffe applicate.

#### ART. 4

L' ingresso al parco dovrà essere gratuito.

La Giunta Comunale potrà autorizzare l' ingresso a pagamento soltanto per particolari spettacoli o iniziative svolte nell' ambito delle singole manifestazioni o feste.

#### ART. 5

I richiedenti che intendano usufruire del Parco del Boschetto dovranno versare una cauzione all' atto della concessione, la quale verrà restituita solo previo accertamento del rispetto delle seguenti prescrizioni:

- a) entro due giorni dal termine della manifestazione autorizzata l' intera area dovrà essere ripulita dai rifiuti;
- b) entro dieci giorni dal termine della manifestazione dovrà essere completato lo smontaggio delle attrezzature con rimozione dei materiali usati e loro immagazzinamento.

In caso di mancato rispetto delle norme suddette la Giunta Comunale potrà procedere, a suo insindacabile giudizio all' incameramento totale o parziale della cauzione dandone semplice comunicazione ai soggetti interessati.

Nel caso che, stante l' imminenza di una successiva manifestazione gestita da altro concessionario, si ritenga opportuno non procedere allo smontaggio delle attrezzature, le organizzazioni interessate, di comune accordo, informeranno di tale circostanza l' Amministrazione Comunale, la quale le autorizzerà in tal senso, sempre nel rispetto pieno delle disposizioni del presente regolamento soprattutto per quanto attiene la pulizia, la quale dovrà comunque essere sempre effettuata nei termini di cui al 1° comma lettera a) del presente articolo.

#### ART. 6

I concessionari, se non espressamente autorizzati, non potranno apportare modifiche alle strutture.

Gli organismi concessionari, e per essi i loro legali rappresentanti e/o intestatari delle autorizzazioni amministrative relative alle feste da effettuare, saranno considerati responsabili degli eventuali danneggiamenti ambientali e delle strutture.